



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020

Oggetto: TARI 2020-APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **18:45** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
3	PROSPERI ELENA	Consigliere	P	
4	TONI DAVIDE	Consigliere		A
5	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
7	COSTAGLI MORENO	Consigliere	P	
8	SANTINI VANIA	Consigliere	P	
9	PECORINI DANIELE	Consigliere	P	
10	CECCONI JESSICA	Consigliere		A
11	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
12	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
13	ROVAI SUSANNA	Consigliere	P	
14	BARONTINI SIMONE	Consigliere		A
15	INNOCENTI ALBERTO	Consigliere		A
16	BARBATO GIANLUCA	Consigliere	P	
17	CIATTINI BRUNO	Consigliere	P	
			13	4

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: SANTINI VANIA, PECORINI DANIELE, ROVAI SUSANNA

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

VISTO l'art. 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 25, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares, disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di *“tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilancio degli enti comunali di assistenza”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che al 31.12.2012 cessava l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale, sostituita dalla TARES;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato abrogato dall'art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 2013, n. 147;

EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n.147/2013, ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, modificata successivamente con:

- il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.68,
- il D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n.80,
- il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014, n.89,
- la L. 23/12/2014, n. 190, legge di stabilità dell'anno 2015,
- il D.L. 19/06/2015, n. 78,
- la Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016),
- la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017),
- la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018);
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019);

VISTO il disposto dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla Tari;

EVIDENZIATO, pertanto, che al 31.12.2013 cessava l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES e subentrava la TARI;

RICORDATO che con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, è stato deliberato:

- l'istituzione della IUC nella sua componente – TARI, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale in questa stessa seduta;

PRESO ATTO che la TARI è la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICORDATO che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Cerreto Guidi è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne la TARI, si ricorda:

- il disposto del comma 691 della Legge 147/2013 :” *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”;
- che con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, è stato deliberato di avvalersi di quanto disposto dal comma 691 della L. n. 147/2013, sostituito dal D.L. n. 16/2016, che, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, consentiva di affidare la gestione della tassa sui rifiuti alla società Publiambiente Spa, società pubblica che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARES;

RICHIAMATI:

- la determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: “Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali” – CIG4726694F44, al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.102 del 12.12.2016 , con la quale il Comune di Cerreto Guidi ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

PRECISATO che:

- l'affidamento sopracitato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;
- Che con deliberazione C.C. n. 11 del 17/02/2017, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Publiambiente SpA in Alia S.p.A.;
- che la società Alia S.p.A. (ex Publiambiente, interamente partecipata da Publiservizi, di cui il Comune di Cerreto Guidi detiene il 3,544%) ha svolto il servizio di gestione TARES per l'anno d'imposta 2013 e TARI per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019, sia per quanto riguarda l'accertamento che la riscossione;

DATO ATTO, avvalendosi della facoltà prevista dal comma di cui sopra, che questo organo ha ritenuto opportuno affidare, con delibera di giunta n. 222 del 9/12/2019, alla Società Alia S.p.A. (ex Publiambiente) la gestione della TARI, anche per l'anno d'imposta 2020, nella sua gestione completa sia come accertamento, che come riscossione, sia come gestione del servizio di raccolta e smaltimento;

VISTI i commi 654 e 654bis dell'articolo 1 della Legge n.147/2013;

DATO ATTO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), eccetto le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, con i commi da 739 a 783, è stata ridisciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale", convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

EVIDENZIATO che il D.L. 19/06/2015, n. 78, Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, pubblicato nella G.U. 19 giugno 2015, n. 140, S.O. ai commi 4 e 9, ha dettato nuove disposizioni in materia di TARI;

EVIDENZIATO che:

- l'entrata TARI deve coprire necessariamente l'intero costo del servizio (100%) e, pertanto, l'entrata e la spesa sono state registrate per lo stesso importo nel bilancio e non vanno ad influire sugli equilibri dello stesso;
- il costo del servizio è individuato nel piano finanziario che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- l'entrata deve essere uguale al costo del servizio, comprensivo di tutte le variabili che per legge devono essere considerate nel costo e, quindi, coperte con la tassa;
- ferma la copertura del costo con la contribuzione, rimane unicamente possibile solo una variata distribuzione del peso fra domestico e non domestico, naturalmente nel rispetto della normativa di riferimento;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, “il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”;
- stabilisce, al comma 660, che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2019 (proroga prevista dal comma 1093 dell'articolo 1 della legge 145/2018), l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa;
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

- ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa), di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

CONSIDERATO che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

RICORDATO che, in base all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei costi definiti dal piano finanziario;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che: *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate*



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

-Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;

-D.L. n. 9 del 02/03/2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID19”

-DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale”

-DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;

-D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;

-il DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

-D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-DPCM 01/04/2020 “Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. n. 88 del 02/04/2020);

-il DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

- DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 126 del 17/05/2020);

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto. “Decreto Rilancio” (G.U. n. 128 del 19/05/2020);



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020).
- il DPCM del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.(G.U. Serie Generale n. 176 del 14/07/2020);
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio (G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020), “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il DPCM del 7 agosto 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, (G.U. Serie Generale n. 198 del 08/08/2020);
- il Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 (G.U. Serie Generale n. 203 del 14/08/2020), “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- il DPCM del 7 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, (G.U. Serie Generale n. 222 del 07/09/2020);

DATO ATTO che:

- con il Decreto del 13/12/2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295), è stato disposto dal Ministero dell'Interno il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- con il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 27 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- con l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, si prevedeva un ulteriore slittamento, al 31 maggio 2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- con l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito successivamente con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020), è stato differito, al 31 luglio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL);
- con l'art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale prevedeva che *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, ha differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;
- l'art 107, commi 4 e 5 così riporta: *" 4: Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

PRESO ATTO che il c.d. "D.L. Rilancio", D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, all'articolo 138 ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione, fissato per il 2020 al 30 settembre;

RICORDATO che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/07/2020, ha stabilito le scadenze TARI per l'anno 2020, tenendo conto anche degli effetti negativi socio-economici



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO che ARERA con delibera n. 158/2020 ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

CONSIDERATO altresì che, sempre nell'ambito della suddetta deliberazione ARERA non riveste carattere obbligatorio l'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione di ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei Presidenti Anci Regionali con nota del 11.05.2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria, alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i Comuni;

CONSIDERATE, in particolare, le problematiche applicative da parte dei Comuni circa la riduzione "obbligatoria" stabilita da ARERA, evidenziate da Anci nella nota sopra riportata: "*L'art. 1, nell'introdurre una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali, non considera:*

a) che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del Dpr n. 158 del 1999, ma sono quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma, di aumentarli o diminuirli del 50%.

L'applicazione del metodo normalizzato implica che anche la variazione anche di un singolo kd determina la modifica di tutte le tariffe e quindi rende inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) che consente ai comuni di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019 e definire le riduzioni/agevolazioni per altre vie molto più semplici;

b) che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158 del 1999, e l'informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Attuare quanto previsto da Arera richiederebbe una visura camerale per ogni società e l'inserimento manuale della riduzione. (...);



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

c) che non c'è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura; (...);

CONSIDERATO che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e che qualsiasi scelta del Comune che contempri riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dall'Ente, purchè all'interno delle scelte di agevolazione effettuate ricadano le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame;

CONSIDERATO tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2019, con la quale si approvava il Piano Economico Finanziario TARI anno 2019, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, erano stati attivati alcuni servizi accessori;

VALUTATO, avvalendosi per l'anno 2020 della deroga concessa dall'art. 107, quinto comma, del DL 18/2020, di confermare le tariffe 2019 con le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche già stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2019 per l'anno 2019;

CONSIDERATO, altresì, che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale;

VISTO l'elenco delle attività in via ipotetica completamente inattive nel periodo di chiusura obbligatoria COVID-19, inviato da ALIA spa e allegato al presente atto (Allegato B);

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il "minimo regolatorio" stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 introdurre agevolazioni "episodiche" a carico del bilancio comunale nella misura del 30% da calcolarsi sulla parte variabile della tariffa ;

ATTESO che le ditte rientranti nelle categorie della tabella di cui sopra (Allegato B) potranno usufruire dell'agevolazione suddetta presentando, entro il 31.12.2020, apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'effettiva completa chiusura dell'attività nel periodo di emergenza Covid-19;

CONSIDERATO che l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui sopra, stimato sulla base della simulazione effettuata dal gestore Alia con riferimento ai dati del 2019, ammonta in Euro 60.000,00= e che risulta necessario provvedere alla copertura di tale importo tramite apposita variazione di bilancio da adottare nella prima seduta utile di Consiglio Comunale;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

UDITO l'intervento del Consigliere Ciattini;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;
- b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico);
contrari n. 2 (Barbato, Ciattini – Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi);
astenuti n. 1 (Rovai – PCI);

DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** che, quanto premesso in narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **AVVALERSI** per l'anno 2020 della deroga concessa dall'art. 107, quinto comma, del DL 18/2020: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
3. di **APPROVARE** le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2019 con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30 marzo 2019, come da Allegato A alla seguente delibera;
4. di **ADOTTARE** il piano finanziario TARI 2020 entro il 31/12/2020 con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, da poter ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, come stabilito dall'art. 107, comma 5, del citato D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27;
5. di **CONFERMARE** le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche già stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2019 per l'anno 2019, come segue:

- **Riduzione per le utenze domestiche**

(Art. 12 -13 del Regolamento comunale TARI)

Nella modulazione della tariffa è stata applicata una riduzione per la raccolta differenziata, sia nella parte fissa che nella parte variabile della stessa, del 8,30%, così come previsto dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%.

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2020 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

- **Riduzione per le utenze non domestiche**

(Art. 14- 15 del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 14 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2020 ammonta ad € 0,213/kg.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

- **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

(Art. 15 del Regolamento comunale TARI)

Altre agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento comunale TARI:

a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da 5.000,00 a 5.000,99);

b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00.

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di ogni anno.

6. di APPROVARE la riduzione del 30%, sulla parte variabile della tariffa, alle Utenze Non Domestiche Tari che, per l'anno 2020, dimostrino l'effettiva completa chiusura dell'attività a causa del COVID-19 nei periodi previsti dalla normativa;
7. di PRENDERE atto che l'importo è stato quantificato sulla base dell'elenco e stime inviate da ALIA SPA nella misura di € 60.000,00;
8. di PRENDERE atto che detta agevolazione è da considerarsi prettamente "episodica" e che è a carico del bilancio comunale, e che lo stesso dovrà essere opportunamente adeguato con la prima variazione utile;
9. di PRENDERE ATTO delle scadenze relative alla bollettazione Tari 2020 di cui alla deliberazione C.C. n. 25 del 27/07/2020;
10. di DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa), di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;
11. di TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
12. di INVIARE la presente deliberazione al gestore Alia SpA.;
13. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1;
14. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione palesemente espressa che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico); contrari n. 2 (Barbato, Ciattini – Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi); astenuti n. 1 (Rovai – PCI).



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampiero Vangi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.